



**CITTÀ
di BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

UFFICIO CIMITERI

Progetto

***Fornitura di automezzi e di
attrezzature per i cimiteri
comunali***

*Elaborato:
Disciplinare descrittivo e prestazionale*



Ottobre 2020



PROGETTISTA

Arch. Raffaella Penna

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di automezzi e di attrezzature per lo svolgimento del servizio necroscopico e cimiteriale, da destinare ai siti cimiteriali della Città di Biella ed all'uso dei necrofori comunali, come analiticamente descritti nel presente disciplinare tecnico. Il progetto elaborato ha definito, nello specifico, le quantità necessarie e le tipologie.

I beni oggetto della fornitura, le quantità e le relative caratteristiche tecniche oggetto dell'appalto constano sinteticamente in:

LOTTO A AUTOMEZZI PER CIMITERI	
LOTTO A.1	
Escavatore cingolato e relative attrezzature, comprensivo di ogni onere, imposta, tasse, immatricolazione, consegna (chiavi in mano), tettuccio di protezione e carro variabile, con dotazione di due benne da scavo (600 mm e 300 mm), profondità di scavo min mt 2,00, cassetta porta attrezzi, manuali d'uso, dichiarazioni di conformità CE	n. 1
LOTTO A.2	
Veicolo commerciale leggero (quadriciclo leggero), categoria mini-van, lastrato per trasporto merci, con pianale ribaltabile, alimentazione benzina (almeno Euro 6), portata minima 1,5T, comprensivo di ogni onere, imposta, tasse, immatricolazione, consegna (chiavi in mano), colore bianco, livrea istituzionale	n. 2
LOTTO A.3	
Autovettura per trasporto di n. 4 persone (uso proprio), tipologia berlina 2 vol., 5 porte, cambio manuale meccanico 6 rapporti, Euro 6b, trazione 4x4, alimentazione benzina, potenza max 85 CV, cilindrata max 875 CC, comprensivo di ogni onere, imposta, tasse, immatricolazione, consegna (chiavi in mano), colore bianco, livrea istituzionale	n. 1
Autovettura per trasporto di n. 4 persone (uso proprio), tipologia berlina 2 vol., 5 porte, cambio manuale meccanico 6 rapporti, trazione anteriore, alimentazione ibrida (Mild Hybrid Benzina), potenza max 70 CV, Euro 6d-final, cilindrata max 999 CC, comprensivo di ogni onere, imposta, tasse, immatricolazione, consegna (chiavi in mano), colore bianco, livrea istituzionale	n.1
LOTTO B ATTREZZATURE PER CIMITERI	
LOTTO B.1	
Scale con struttura portante interamente in alluminio per uso cimiteriale h pianerottolo 150, 200, 250, 275, 300 cm, inclinazione di salita massima 60° / 65°	n. 28
LOTTO B.2	
Ponte mobile sviluppabile su carro a sollevamento motorizzato elettrico (e manuale in caso di emergenza), con balconcino integrato per presenza di n. 1 operatore cimiteriale a bordo, portata minima complessiva dell'attrezzatura 300 Kg, alimentazione a batteria 24 Volt ricaricabile per innalzamento e tumulazione (ed estumulazione) feretro in loculi sui vari piani, sia frontali che di fascia, con piano portaferetri ribaltabile per altezza minima operativa di tumulazione del piano rulliera di mt 4,00, dotazione sistemi anticaduta per l'operatore, ingombro massimo a riposo larghezza 900 mm, movimentazione elettrica per trasportabilità con ruota timonabile, stabilizzatori, sistema di blocco comprese cinghie per fissaggio feretro, telaio portante in acciaio zincato verniciato, compreso tutto quanto	n. 1

necessario per la messa in servizio presso il cimitero urbano di Biella, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 smi e della Direttiva Macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche UNI EN in vigore.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza alla data di stipulazione del contratto, ovvero in caso di esecuzione anticipata dalla data della determinazione di approvazione della consegna anticipata da parte della Stazione appaltante fino all'esaurimento delle forniture previste in ciascun lotto, per il tempo necessario alla consegna degli automezzi e delle attrezzature e comunque non oltre 90 giorni. L'Appaltatore accetta che la fornitura richiesta con il presente disciplinare è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico essenziale non potendosi pertanto arbitrariamente sospendere o abbandonare la fornitura medesima.

Alle singole forniture, verranno applicati i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara.

L'ammontare dell'appalto è desumibile dal seguente quadro economico:

RIEPILOGO LOTTI						TOTALE	
1	LOTTO A.1				€	19.000,00	€ 73.700,00
2	LOTTO A.2				€	33.300,00	
3	LOTTO A.3				€	21.400,00	
	SOMMANO LOTTO A.1+A.2+A.3				€	73.700,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE:						€ 32.750,00
	IVA 22%				€	16.214,00	
	ARROTONDAMENTI				€	86,00	
					€	16.300,00	
	TOTALE LOTTO A.1+A.2+A.3				€	90.000,00	
4	LOTTO B.1				€	18.750,00	€ 32.750,00
5	LOTTO B.2				€	14.000,00	
	SOMMANO LOTTO B.1+B.2				€	32.750,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE:						
	IVA 22%				€	7.205,00	€ 40.000,00
	ARROTONDAMENTI				€	45,00	
					€	7.250,00	
	TOTALE LOTTI B.1+B.2				€	7.250,00	
TOTALE A BASE D'ASTA							€ 106.450,00

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - SPECIFICHE TECNICHE MINIME

Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione dell'offerta tecnico-economica per la fornitura in oggetto e rappresentano i requisiti minimi inderogabili da rispettare. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo, possedere le caratteristiche minime di cui alle specifiche tecniche e gli equipaggiamenti minimi previsti nel presente disciplinare.

In generale per gli AUTOMEZZI e per la MACCHINA OPERATRICE:

- gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, come prescritto nel Regolamento (CE) n 661/2009 e nel Regolamento UNECE-ONU n 10; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere;
- le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dovranno essere conformi alle norme vigenti;
- tutti i materiali utilizzati devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.

a) In particolare:

<p>ESCAVATORE CINGOLATO</p>	<p>Miniescavatore su cingoli in gomma da almeno 230 mm, con 2 velocità di traslazione, peso massimo 16 q.li, a raggio di rotazione ridotto, con possibilità di rotazione a 360°, carro variabile allargabile fino ad ingombri massimi di 1000 mm e 1350 mm, tipo KUBOTA modello U15.3N o similare, con dotazione di n. 2 benne da scavo (30 cm, 60 cm), tettuccio di protezione antischiacciamento conforme alle norme ISO 3471, compresi manuali d'uso operatore e dichiarazioni di conformità CE, alimentazione a gasolio, sedile semiammortizzato con regolazione del peso, cintura di sicurezza, manipolatori idraulici con poggiapolsi, sistemi di sicurezza (avviamento motore, bloccaggio traslazione, bloccaggio rotazione), profondità di scavo minima mt 2,00, allestimento di sicurezza per lavorazioni notturne. Il motore dovrà rispettare la normativa vigente per il controllo delle emissioni di inquinanti nell'aria.</p> <p>Nella fornitura è compresa l'installazione di tutti gli allestimenti specifici atti a fornire l'escavatore cingolato con benna attrezzata e completa in ogni sua parte, funzionante, collaudato, idoneo sotto il profilo della normativa sulla sicurezza sul lavoro e pronto alla consegna, con documentazione in lingua italiana (istruzioni per l'utilizzatore, manuale di uso e manutenzione, catalogo parti di ricambio, ecc.)</p>
<p>AUTOVEICOLO.a</p>	<p>Dovrà essere munito di almeno una copia della seguente documentazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura); - Ubicazione della/e struttura/e di assistenza diretta e/o convenzionata con il Fornitore, officina specializzata in meccanica, carrozzeria ed elettrauto presente sul territorio della provincia di Biella individuata per i servizi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione - Catalogo delle parti di ricambio e tempario delle riparazioni della Casa Costruttrice del veicolo, anche su supporto informatico. <p>L'autovettura (chiavi in mano senza la quotazione di dotazioni aggiuntive) sarà a trazione integrale per trasporto di n. 4 persone (uso proprio), tipologia berlina 2 vol., tipo FIAT PANDA o similare, 5 porte, potenza max 85 CV, cilindrata max 875 CC, cambio manuale meccanico 6 rapporti, Euro 6b, alimentazione benzina, cambio manuale meccanico, blocco differenziale, cerchi in acciaio 15'', pneumatici 175/65 R15 summer, emissioni CO2 max 116 g/KM, consumo combinato max 5,1 L/100 KM (in conformità al Regolamento UE in vigore al momento dell'omologazione, comunque nel rispetto del Regolamento UE 692/2008, del Regolamento UE 2017/1152-1153 e 2017/1347), garanzia autoveicolo mesi 24 minimo (comprendente riparazione o sostituzione del</p>

	<p>particolare difettoso, manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione, fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire le riparazioni in garanzia, garanzia verniciatura 36 mesi minimo (contro i difetti di fabbrica per eventuale riverniciatura totale o parziale nella misura necessaria ad eliminare l'anomalia accertata rispetto allo standard costruttivo), garanzia antiperforazione 8 anni minimo (sugli elementi strutturali della carrozzeria per corrosione in parti non visibili dall'interno all'esterno), spese di messa su strada (immatricolazione presso la motorizzazione), pratiche di agenzia e spese PRA (PT, emolumento PRA e bollo PRA). L'autovettura dovrà essere di colore bianco, compresa personalizzazione livrea Comune di Biella, con interni in tessuto o pelle ecologica, fendinebbia, airbag frontali lato guidatore e lato passeggero, chiusura centralizzata, alza cristalli elettrici almeno anteriori, retrovisori esterni elettrici e sbrinabili, appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, climatizzatore manuale con filtro antipolline, accessoriata con segnale di pericolo mobile (triangolo), giubbotto fluorescente, dotazioni previste dal Codice della strada, cassetta di pronto soccorso e con ruotino di scorta</p>
AUTOVEICOLO.b	<p>Dovrà essere munito di almeno una copia della seguente documentazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura); - Ubicazione della/e struttura/e di assistenza diretta e/o convenzionata con il Fornitore, officina specializzata in meccanica, carrozzeria ed elettrauto presente sul territorio della provincia di Biella individuata per i servizi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione - Catalogo delle parti di ricambio e tempario delle riparazioni della Casa Costruttrice del veicolo, anche su supporto informatico. <p>L'autovettura (chiavi in mano senza la quotazione di dotazioni aggiuntive) sarà a trazione anteriore per trasporto di n. 4 persone (uso proprio), tipologia berlina 2 vol., tipo FIAT PANDA o similare, 5 porte, potenza max 70 CV, cilindrata max 999 CC, cambio manuale meccanico 6 rapporti, alimentazione ibrida (Mild Hybrid Benzina), potenza max 70 CV, Euro 6d-final, blocco differenziale, cerchi in acciaio 14'', pneumatici 175/65 R15 summer, emissioni CO2 (NEDC, MISTO) max 89 g/KM, consumo combinato max 3,9 L/100 KM (in conformità al Regolamento UE in vigore al momento dell'omologazione), garanzia autoveicolo mesi 24 minimo (comprendente riparazione o sostituzione del particolare difettoso; manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione, fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire le riparazioni in garanzia, garanzia verniciatura 36 mesi minimo (contro i difetti di fabbrica per eventuale riverniciatura totale o parziale nella misura necessaria ad eliminare l'anomalia accertata rispetto allo standard costruttivo), garanzia antiperforazione 8 anni minimo (sugli elementi strutturali della carrozzeria per corrosione in parti non visibili dall'interno all'esterno), spese di messa su strada (immatricolazione presso la motorizzazione), pratiche di agenzia e spese PRA (PT, emolumento PRA e bollo PRA). L'autovettura dovrà essere di colore bianco, compresa personalizzazione livrea Comune' di Biella, con interni in tessuto o pelle ecologica, fendinebbia, airbag frontali lato guidatore e lato passeggero, chiusura centralizzata, alza cristalli elettrici almeno anteriori, retrovisori esterni elettrici e sbrinabili, appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, climatizzatore manuale con filtro antipolline, accessoriata con segnale di pericolo mobile (triangolo), giubbotto fluorescente, dotazioni previste dal Codice</p>

	della strada, cassetta di pronto soccorso e con ruotino di scorta
AUTOCARRO	<p>veicolo commerciale leggero (quadriciclo leggero), categoria mini-van, lastrato per trasporto merci, nuovo, tipo "PIAGGIO Porter" o similare, con pianale ribaltabile, alimentazione benzina (Euro 6 con emissioni CO2 non superiore a 140 g/km), portata minima 1,5T, allestimento standard, comprese spese di trasporto, pre-consegna, spese di messa su strada (immatricolazione presso la motorizzazione), pratiche di agenzia e spese PRA (PT, emolumento PRA e bollo PRA), colore bianco, compresa personalizzazione livrea Comune di Biella, climatizzatore manuale con filtro antipolline, telaio in acciaio, potenza 61 kW, consumo max 6,1 L/Km, pianale piatto con sponde (altezza min 400 mm) in lega completamente apribili sui tre lati e sistema di ribaltamento idraulico (angolo fino a 45°) - spazio min di carico 1400x1900 mm - portata min 790 kg - sistema di apertura posteriore manuale ed automatico .</p> <p>La macchina dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza ed essere dotata di dispositivi di protezione contro il ribaltamento laterale ed antischiacciamento.</p> <p>Dovrà essere munito di almeno una copia della seguente documentazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura); - Ubicazione della/e struttura/e di assistenza diretta e/o convenzionata con il Fornitore, officina specializzata in meccanica, carrozzeria ed elettrauto presente sul territorio della provincia di Biella individuata per i servizi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione - Catalogo delle parti di ricambio e tempario delle riparazioni della Casa Costruttrice del veicolo, anche su supporto informatico. - accessorio con segnale di pericolo mobile (triangolo), giubbotto fluorescente, dotazioni previste dal Codice della strada, cassetta di pronto soccorso e con coppia di rampe di carico in alluminio
MONTAFERETRI	<p>Piattaforma elevabile di lavoro, destinata all'innalzamento dei feretri ed alla loro tumulazione (ed estumulazione) in loculi sui vari piani, costruita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 s.m.i., della Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alle norme tecniche UNI EN in vigore (con marcatura apposta sull'attrezzatura, dichiarazione di conformità CE e manuali di istruzione), con balconcino integrato per presenza di n. 1 operatore cimiteriale a bordo, dotazione sistemi anticaduta per l'operatore, altezza minima operativa di tumulazione del piano rulliera almeno mt 4,00, portata minima complessiva dell'attrezzatura 300 Kg, su carro ad azionamento motorizzato (tipo di sollevamento elettrico, pompa manuale in caso di emergenza, tecnica di sollevamento oleodinamico), alimentazione a batteria 24 Volt ricaricabile (a bordo e con carica-batterie in dotazione), dispositivi di comando tramite pulsantiera elettrica, ingombro massimo a riposo larghezza 900 mm, piano portaferetri a rulli per scorrimento feretro richiudibile (per ampliare la zona dell'operatore) e orientabile per tumulazioni frontali e di fascia, trasportabilità agevolata da dispositivo di motorizzazione elettrico timonabile, stabilizzatori, sistemi di sicurezza minimi per controllo sovraccarichi, velocità di discesa, blocco per inconvenienti di funzionamento, per comandi a uomo presente, per fine-corsa, per corretta stabilizzazione, targhe obbligatorie, sistema di blocco comprese cinghie per fissaggio feretro, telaio di base portante (poggiante su almeno n. 4 ruote gommate imperforabili con anello pieno, di cui almeno 2 piroettanti, di larghezza tale da garantire agevole trasportabilità su fondi accidentati, inghiainati e con</p>

	<p>leggera pendenza comunque non inferiori a 200 mm di diametro) in profilati di acciaio zincato saldato e verniciato in doppio strato protettivo con vernici a polvere di poliestere, compreso corso di formazione tecnico-pratico operatori comunali con rilascio di attestazione di partecipazione presso il cimitero urbano di Biella, trasporto, messa in servizio con preparazione documentale per denunce enti preposti ex D.Lgs 81/2008 smi</p> <p>Si richiama il rispetto della norma tecnica europea Uni En 280 armonizzata pubblicata sulla GU.U.E avente per oggetto le «Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza Esami e prove».</p> <p>La fornitura deve garantire il favorevole esito, con impegno di assistenza in presenza al personale comunale, dell'esecuzione della prima verifica periodica per le necessità così riassumibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identificazione dell'attrezzatura* Lettura dati su esemplare e confronto con documentazione* Rilievo configurazione e relative misure identificative e confronto con quanto riportato sul manuale di istruzione 2) Ispezione visiva generale a macchina chiusa e a macchina aperta* Rapido controllo dello stato di conservazione complessivo dell'attrezzatura* Verifica di eventuali evidenti danneggiamenti, perdite di fluido, mancanza di protezioni, assenza di grafici, tabelle, pittogrammi, 3) Controllo degli organi principali* Esame più approfondito degli elementi principali per verificarne lo stato di conservazione, usura, e funzionamento. 4) Prove di normale funzionamento a macchina scarica e a macchina carica 5) Prove di funzionamento ed efficienza dei dispositivi di sicurezza installati 6) Esame della documentazione* Dichiarazione CE di conformità* Manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione* Registro di controllo
SCALE	<p>Scale a palchetto/cestello per uso cimiteriale con struttura portante interamente in alluminio con assemblaggio componenti mediante saldatura, portata min 150 Kg, realizzate in conformità al D.Lgs 81/2008 smi ed alla norma UNI EN 131-1/2, con inclinazione di salita massima di 65° fino ad altezze di mt 2,00 e di 60° per altezze superiori, rispetto al piano orizzontale, larghezza pedata in profilo rigato antiscivolo min. 150 mm, con dotazione di mancorrenti e ausili per agevolare lo spostamento manuale dell'utilizzatore, con non meno di n. 2 ruote in gomma piena su supporto fisso per lo spostamento con almeno 4 appoggi in gomma per garanzia antiribaltamento durante l'uso, altezza del piano calpestio balconcino per dislivelli di 150, 200, 250, 275, 300 cm da terra, pianerottolo di utilizzo in profilo rigato antiscivolo dimensioni minime almeno 50x50 cm con protezione guardacorpo h min 1000 mm conforme alle norme vigenti ma non pieno, con fascia fermapiè h min 150 mm e ripiano portaoggetti in lamiera d'alluminio 15/10.</p> <p>Nell'onere della fornitura è compreso il prelevamento delle scale non più utilizzabili nei cimiteri indicati dal D.E. con impiego di idoneo mezzo di sollevamento e di trasporto, compresa rottamazione e smaltimento.</p>

Art. 4 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di fornire prodotti nuovi di fabbrica, del modello innovativo più recente della Casa Costruttrice al momento dell'affidamento dell'appalto, montati, assemblati, allestiti e consegnati pronti all'uso nei modi e tempi specificati nel presente disciplinare, compresa la messa in esercizio in conformità a leggi e normative tecniche vigenti e con le certificazioni CE ove dovute; i veicoli dovranno essere omologati dal costruttore e immatricolati per la prima ed unica volta in Italia.

I beni - con le relative attrezzature a corredo fornite - dovranno essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata costruzione, a vizi di materiali impiegati, e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nel presente disciplinare tecnico, dotati di tutto l'equipaggiamento previsto dalla casa costruttrice per i modelli offerti in sede di gara.

Tutte le spese, tasse, consegna ed ogni eventuale altra tassa/spesa prevista dalla vigente normativa sono a carico della ditta aggiudicataria per dare i beni consegnati franco cantiere pronti all'uso.

La ditta fornitrice dovrà eseguire, a propria cura e spese, l'omologazione ove dovuta, tenendo conto che le macchine dovranno essere operative su strada e/o comunque avere i requisiti previsti dal vigente Codice della strada ove richiesto.

La verifica di conformità della fornitura verrà eseguita ai sensi del Decreto 7 marzo 2018 n. 49.

Gli articoli eventualmente rilevati non conformi, dovranno essere sostituiti a spese e rischio dell'operatore economico aggiudicatario entro 15 gg. naturali e consecutivi dalla notifica di rifiuto, trasmessa tramite PEC. Il materiale sostituito sarà oggetto di verifica di conformità.

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali della Stazione Appaltante dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o i centri di produzione dell'impresa fornitrice.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle specifiche tecniche minime e a quelle offerte in sede di gara.

Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese; diversamente il bene rimarrà nei locali di proprietà del Committente a rischio, pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con onere del Committente da ogni responsabilità per la sua conservazione e custodia.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, il Committente potrà acquisire fornitura da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta e indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente disciplinare.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento di quanto offerto e sostituire interamente, a proprie cure e spese, tutta o le parti della fornitura che risultassero eventualmente difettose.

ART. 5 - ORDINAZIONE E CONSEGNA DELLE FORNITURE

I beni dovranno essere resi, franco di ogni spesa, presso la sede cimiteriale che sarà specificata nell'ordine relativo a cura del Direttore per l'Esecuzione.

In ogni caso, dovranno essere considerati i punti di consegna - ovvero di espletamento delle operazioni di riordino - seguenti:

- Cimitero Urbano, Viale dei Tigli, Via Piacenza,
- Cimitero di Chiavazza, Via Milano;
- Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;
- Cimitero di Vaglio, Strada al Cimitero Vaglio;
- Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma;
- Cimitero di Barazzetto, Str. al Cimitero Barazzetto;
- Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno ;
- Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero);
- Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero);
- Cimitero di Cossila S. Giovanni;
- Cimitero di Favaro, Strada Oliveri.

I beni dovranno pervenire nei termini di consegna previsti nell'ordine relativo e comunque nei tempi massimi ammessi dal presente disciplinare.

La fornitura verrà disposta con ordine di servizio dal Responsabile del Procedimento/Direttore della esecuzione del contratto.

La fornitura dovrà essere eseguita, dall'Appaltatore nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento/Direttore della esecuzione del contratto e nel rigoroso rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare tecnico, nel bando e disciplinare di gara nonché delle disposizioni normative vigenti.

La contabilizzazione della fornitura sarà computata a misura applicando i prezzi contrattuali, derivanti dall'offerta, alle quantità effettivamente ordinate e consegnate.

ART. 6 - CONDIZIONI E ONERI DI FORNITURA

I beni ordinati dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dalla S.A., entro 90 giorni consecutivi dalla ricezione dell'ordine.

Saranno a carico del fornitore tutte le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Biella da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Biella che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura. Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

In caso di temporanea carenza dei prodotti, per cause di forza maggiore, l'Impresa dovrà comunicare tempestivamente, via e-mail, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso e descrizione del materiale,
- periodo previsto di indisponibilità,
- causa dell'indisponibilità,

per consentire alla S.A. di acquistare con modalità diverse beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo.

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio, il trasporto, il carico e scarico, lo stoccaggio.

Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine;
- codice CIG inserito sull'ordine;
- luogo di consegna della merce.

Gli eventuali *confezionamenti e l'etichettatura* devono essere in lingua italiana e tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno, con ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie alla corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti.

Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei beni oggetto della presente fornitura così che, confezionate nei dovuti modi, possano essere protette da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche anche durante le fasi del trasporto.

I *trasporti* dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

Lo *scarico* dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani è a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi.

La ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e disagio che ne potessero derivare a seguito delle operazioni di consegna e scarico. Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla fornitura o cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a Terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario.

In ogni caso il Comune di Biella non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

La conformità o mancata conformità dei beni forniti sarà attestata mediante apposita certificazione da parte del DE.

Art. 7 – CONSEGNA, ASSISTENZA, COLLAUDO - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo.

Il controllo e l'accettazione dei beni non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I beni consegnati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questo Ente non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non rilevabile immediatamente.

Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verranno motivate e tali contestazioni verranno notificate al fornitore a mezzo di mail certificata, entro 30 giorni dalla consegna.

Il fornitore è tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese, con il preciso obbligo di restituirli nel termine indicato dall'Ente, nella qualità e nella quantità richieste.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, il Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata consegna nel termine previsto o in caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato e con la totale spesa a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quella ordinata.

ART. 8 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica"), il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il Comune di Biella, è il seguente:

Codice Univoco WZ9019 Ufficio Cimiteri".

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'Appaltatore così come previsto dall'art. 35, comma 34, D.L. 04.07.2006 n. 223.

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

ART. 9 - GARANZIA E ASSISTENZA SUI BENI FORNITI

Relativamente agli automezzi ed alla macchina operatrice, il Fornitore dovrà assicurare una rete di assistenza con la presenza di una o più strutture di assistenza diretta e/o convenzionata con il Fornitore stesso, consistente in un'officina specializzata in meccanica, carrozzeria ed elettrauto presente sul territorio della Provincia di Biella presso i quali il veicolo potrà fruire degli interventi di assistenza ed ordinaria e straordinaria manutenzione.

La fornitura dei beni oggetto del presente disciplinare dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. ove necessario. Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile ai veicoli (autoveicolo, autocarro) per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Durante tale periodo:

- il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dell'autovettura consegnata, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero veicolo;

- la suddetta garanzia dovrà essere fornita con le seguenti modalità:
 - il Fornitore, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità del veicolo, dovrà operare secondo le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti per l'intervento di Manutenzione su chiamata;
 - l'intervento dovrà essere, comunque, effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati.

Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa all'Amministrazione ed ai Conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

In generale, la garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi, con decorrenza dalla data di consegna e relativo certificato di conformità.

Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Civica Amministrazione incluso il diritto di chiamata.

Le ditte aggiudicatrici dovranno altresì garantire per almeno anni 3 dalla scadenza della garanzia di cui sopra la disponibilità alla fornitura di eventuali pezzi di ricambio.

Nel periodo di garanzia dei beni si intende inclusa anche la mano d'opera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel disciplinare tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l'amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia richiesto.

Durante il suddetto periodo di garanzia, tutte le spese di trasporto (andata/ritorno) dei mezzi dalla sede regionale all'officina della ditta aggiudicataria per le necessarie riparazioni, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a fornire, a suo carico, uno specifico corso di formazione del personale operatore per una durata complessiva di almeno 7 ore lavorative.

ART. 10 - COLLAUDO DEGLI AUTOMEZZI

Il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Ordinante) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sede indicata dallo stesso sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare, relativamente ai veicoli:

- la completezza degli allestimenti di base;
- la rispondenza e la completezza degli eventuali Opzioni di Prodotto richieste nel presente disciplinare e nell'Ordinativo di Fornitura, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada;
- la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- la presenza dell'Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore.
- che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;
- che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso

ed assicurazione esclusi).

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione dell'autovettura stessa".

Il veicolo, in caso di esito negativo del collaudo, potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo collaudo, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi.

Qualora anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire l'autovettura non conforme entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Il collaudo non prevede prove dinamiche dell'autoveicolo.

Art. 11 - ONERI RELATIVI ALLA FORNITURA DEGLI AUTOMEZZI

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative al veicolo oggetto della fornitura.

Sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, le spese di "Messa su Strada" ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali e del contributo PFU ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012 del medesimo Ministero.

ART. 12 - RESPONSABILITA', OBBLIGHI E DOVERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente disciplinare e condizioni sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilità.

ART. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara per la fornitura dei beni oggetto del presente disciplinare i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Non possono partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico che saranno indicati nel bando e disciplinare di gara.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario sarà tenuto a produrre la garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La produzione della garanzia condiziona la stipula del contratto.

ART. 15 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Nei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri descritti e

richiesti con il presente disciplinate, tutto incluso e nulla escluso per la fornitura dei beni richiesti.
I prezzi predetti si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

E' espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi formula di revisione dei prezzi.

ART. 16 – SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e nei modi prescritti dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

È vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto in tutto o in parte pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

ART. 17 – PENALI

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto del presente disciplinare. Il ritardo, anche di un solo giorno, rispetto sia ai termini di consegna degli articoli ordinati, sia ai termini di ritiro di quelli contestati, è considerato inadempimento delle obbligazioni. L'eventuale inadempimento, debitamente accertato, potrà essere formalmente contestato all'aggiudicatario.

In caso di ritardo dei termini previsti per la consegna, l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune di Biella, se richiesto, una penale giornaliera pari ad Euro 50,00.

Nella determinazione del ritardo non sarà tenuto conto di eventuali periodi dovuti a cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Per il pagamento delle penalità previste dal presente disciplinare si provvederà con trattenuta del relativo importo dai pagamenti in corso.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Dirigente del settore competente del Comune di Biella.

L'importo relativo all'applicazione della penalità, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 18 - CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO

All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Come previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle

modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni o forniture. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo dei beni forniti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatta salva l'applicazione delle clausole risolutive espresse previste dal presente disciplinare, l'intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile:

- a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- c. nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto contrattuale;
- d. nel caso di mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- e. nel caso di perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f. nel caso di violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- g. nel caso di violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h. nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati alla Ditta per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola

risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento della fornitura.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della richiesta della Ditta aggiudicataria, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre per l'accettazione. L'accettazione della Ditta dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

Nel caso in cui le controversie non si siano potute definire in via amministrativa la controversia, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

ART. 21 - PRESCRIZIONI E RINVIO

Il rapporto contrattuale è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Disciplinare ai fini del legittimo affidamento delle forniture, e della corretta e diligente esecuzione del Contratto per tutta la sua durata.

L'esecuzione del contratto è regolato pertanto altresì da:

- D.lgs. 18.4.2016. n. 50, rubricato come "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;
- D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014), convertito, con modifiche, con Legge 23 giugno 2014, n. 89 nelle parti ancora in vigore.

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente disciplinare.

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Art. 22 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di C.A.M. In particolare, relativamente agli automezzi, si richiama il D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).

ART.23 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR – regolamento UE 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure per l'affidamento di fornitura di beni per l'espletamento del servizio cimiteriale e necroscopico ai sensi del codice degli appalti di cui al Dlgs 50/2016 e s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento.

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex Dlgs 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi istituzionali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione).

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito del procedimento regolato dal presente disciplinare.